

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 maggio 2011

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di maggio dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che è assente giustificato l'Assessore Ennio PASTORET.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1062** OGGETTO :

APPROVAZIONE, CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 21, DEL MARCHIO, DEL LOGO E DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE (BEAUCMAT).

LA GIUNTA REGIONALE

vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

visto il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, recante la definizione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni;

considerato opportuno definire una denominazione e un logo per il sistema di certificazione energetica degli edifici regionali che lo renda facilmente identificabile nel territorio regionale e al di fuori di esso, al quale possano fare riferimento anche gli strumenti di diffusione e informazione allo stesso connessi, nonché il software regionale di cui ai paragrafi successivi, demandandone la gestione in tutte le sue forme e utilizzi al COA energia, istituito presso Finaosta S.p.A. con la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia);

richiamata la propria deliberazione n. 1448, in data 28 maggio 2010, concernente "Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b, della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione utili ai fini dell'accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici";

richiamata la propria deliberazione n. 2236, in data 20 agosto 2010, concernente

“Approvazione, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di accreditamento di soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici e di soggetti ispettori”;

richiamata la propria deliberazione n. 3014, in data 30 ottobre 2009, concernente “Approvazione delle definizioni integrative, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e delle prescrizioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 6 e 15, commi 1 e 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia)”;

richiamata la propria deliberazione n. 3629, in data 23 dicembre 2010, concernente “Approvazione di ulteriori definizioni integrative dell’allegato A della d.G.r. 3014/2009, degli indicatori climatici, delle metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e relative semplificazioni di cui agli articoli 2, 4 e 7 della l.r. 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia)”;

dato atto che la suddetta deliberazione ha previsto, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, che venga reso disponibile gratuitamente uno strumento informatico che recepisca i contenuti delle medesime rinviando a successiva deliberazione l’approvazione dello stesso;

considerato che sono stati ultimati da parte del Centro Osservazione e Attività sull’energia (COA energia), anche con la collaborazione degli ordini e collegi professionali regionali, la verifica e il test sul funzionamento del “software” e la redazione del relativo manuale d’uso, così da rendere fruibile tale strumento agli utenti;

tenuto conto che lo strumento informatico sarà reso disponibile sul portale per la gestione delle procedure in materia di certificazione energetica realizzato dal Servizio per l’attuazione del piano energetico avvalendosi del COA energia e in collaborazione con la Direzione sistemi informativi del Dipartimento innovazione e tecnologia, di seguito denominato “portale energia”, per consentire un accesso a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nel processo di certificazione energetica regionale degli edifici;

considerato, inoltre, che potranno rendersi necessari adeguamenti e modifiche di carattere tecnico allo strumento informatico sia per ottimizzarne l’utilizzo sulla base dell’esperienza di funzionamento che maturerà nel tempo sia per adeguarlo ad eventuali aggiornamenti tecnico-normativi derivanti da modifiche apportate con propria deliberazione alle metodologie di calcolo che lo stesso implementa;

valutato che il software rappresenta uno strumento rispondente alle specifiche delle metodologie di calcolo di cui alla propria deliberazione n. 3629/2010, ma che è necessario consentire a chiunque di implementare con proprio prodotto informatico o foglio di calcolo le metodologie di cui sopra purché fornisca i dati di calcolo nel formato recepito dal “portale energia” per la redazione del relativo attestato;

considerato che a tal fine è necessario rendere disponibili le specifiche tecniche del formato recepito dal portale energia sotto forma di file .xsd di riferimento;

richiamato l’articolo 12, comma 1, della l.r. 21/2008 il quale stabilisce che la Giunta regionale costituisca il catasto energetico degli edifici e definisca le caratteristiche e le

modalità di gestione dello stesso, avvalendosi del COA energia;

dato atto che una prima versione del catasto energetico è già stata realizzata dal Servizio per l'attuazione del piano energetico avvalendosi del COA energia e in collaborazione con la Direzione sistemi informativi del Dipartimento innovazione e tecnologia, raccogliendo le informazioni principali dedotte dagli attestati di certificazione energetica ad oggi consegnati presso lo sportello regionale "Info Energia Chez Nous" e che, per consentire una più rapida, completa e sicura implementazione dei dati, si prevede di effettuare la raccolta e l'elaborazione automatica delle informazioni attraverso il sistema di gestione informatizzato della certificazione energetica regionale degli edifici;

richiamato l'articolo 7, comma 4, della l.r. 21/2008 il quale prevede che la Giunta regionale approvi con propria deliberazione il modello di attestato di certificazione energetica e i suoi contenuti minimi e che lo stesso debba riportare i dati relativi alle prestazioni energetiche, riferite ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolate secondo le metodologie di cui alla propria deliberazione n. 3629/2010;

richiamato l'articolo 7, comma 8, della l.r. 21/2008 il quale prevede che il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica possa essere dimostrato mediante affissione, nell'edificio interessato, di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico;

valutata la necessità di predisporre un modello di targa energetica con le caratteristiche specifiche dello stesso nonché di stabilire le modalità di richiesta, validità e utilizzo della stessa;

considerata la necessità di stabilire il termine a partire dal quale entrerà in vigore il sistema regionale per la certificazione energetica degli edifici, con il relativo utilizzo del portale energia e le modalità di attuazione dello stesso e la redazione degli attestati di certificazione energetica secondo le metodologie del sistema regionale Beauclimat;

richiamata la propria deliberazione n. 3580, in data 23 dicembre 2010, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico dell'Assessorato attività produttive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

in attuazione dell'obiettivo gestionale 1.11.07.10 "Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale";

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, in assenza dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;


ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare “BEAUCLIMAT” quale denominazione del sistema di certificazione energetica regionale ed il relativo logo, di cui all’allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e di dare mandato al COA energia della gestione degli stessi in tutte le loro forme e utilizzi;
2. di approvare i modelli di attestato di certificazione energetica, come previsto all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, di cui all’allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare i modelli di targa energetica prevista all’articolo 7, comma 8, della l.r. 21/2008 di cui all’allegato C alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di rimandare a successivi atti la definizione di eventuali ulteriori specifiche di gestione della stessa;
4. di approvare le caratteristiche del sistema di certificazione energetica regionale e le relative modalità di funzionamento e gestione, in particolare con riferimento agli aspetti richiamati nelle premesse alla presente deliberazione, di cui all’allegato D alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che il sistema di certificazione energetica regionale “BEAUCLIMAT” entri in vigore a partire dal 20 luglio 2011 secondo le modalità di funzionamento riportate nell’allegato D sopra menzionato;
6. di dare mandato al responsabile del Servizio per l’attuazione del piano energetico di rendere disponibile, in collaborazione con la Direzione sistemi informativi del Dipartimento innovazione e tecnologia e il COA energia, nei tempi coerenti con l’entrata in vigore del sistema di certificazione energetica regionale, gli strumenti tecnici necessari all’avvio dello stesso, in particolare attivando il portale energia e fornendo lo strumento informatico gratuito «software per la certificazione energetica degli edifici in Valle d’Aosta – BEAUCLIMAT» con il relativo manuale d’uso e, successivamente, le specifiche tecniche, in formato .xsd, per i dati di calcolo per la redazione dell’attestato di certificazione energetica;
7. di stabilire che le eventuali successive modifiche relative ad un’ottimizzazione del funzionamento dello strumento informatico o di un suo aggiornamento tecnico, sempre in accordo con le metodologie di calcolo approvate con proprie deliberazioni, e le conseguenti modifiche dei files di interscambio .xsd possano essere effettuate dal COA energia, a seguito di validazione della proposta di modifiche delle stesse da parte del Servizio per l’attuazione del piano energetico;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

All.to A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1062, in data 6/5/2011

**MARCHIO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
BEAUCLIMAT**



All.to B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1062, in data 6/5/2011

**MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER
EDIFICI AVENTI DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI TIPO
E.1(1) ED E.1(2) ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E
CASERME**

INFORMAZIONI GENERALI

Codice	Data	Validità	Motivo
CERTIFICATO RELATIVO A		NUMERO UNITA' IMMOBILIARI	
UBICAZIONE			
Comune		C.A.P.	
Indirizzo			
Coord. Nord		Coord. Est	
Altitudine			
Zona climatica		Gradi Giorno	
DATI CATASTALI			
Sezione		Categoria catastale	
Foglio		Particelle	
Subalterni			

Immagine edificio


DATI PROPRIETARIO

Nome	Cognome		
Rag. Soc.	Cod. Fisc./PIVA		
Indirizzo	Comune	C.A.P.	
Telefono	Email		

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

EDIFICIO IN CLASSE **B**

Basso fabbisogno



EP_{gl}

 kWh/m²anno

Alto fabbisogno

QUALITA' INVOLUCRO



QUALITA' IMPIANTO



USO FONTI RINNOVABILI



DESCRIZIONE INVOLUCRO

Destinazione d'uso	
Tipologia edilizia	
Tipologia costruttiva	
Tipologia infissi	
Anno di costruzione	
Anno di ristrutturazione	
Superficie utile	
Superficie disperdente (S)	
Volume lordo riscaldato (V)	S/V

DESCRIZIONE IMPIANTO

RISC	Anno installazione		Tipologia	
	Potenza nominale [kW]		Combustibile	
ACS	Anno installazione		Tipologia	
	Potenza nominale [kW]		Combustibile	
RAFFR	Anno installazione		Tipologia	
			Combustibile	
FER	Tipologia		En. prodotta [kWh; kWh/a]	
	Tipologia		En. prodotta [kWh; kWh/a]	
	Tipologia		En. prodotta [kWh; kWh/a]	

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

$EP_{i, invol}$	Indice di prestazione termica dell'edificio per il riscaldamento kWh/m ² anno	$EP_{e, invol}$	Indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento kWh/m ² anno
EP_i	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale kWh/m ² anno			
EP_e	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva kWh/m ² anno			
EP_{acs}	Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh/m ² anno			
EP_{ill}	Fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione kWh/m ² anno	L'edificio non richiede il calcolo di questo indice di prestazione energetica (ex DGR n. 3629/2010)		
$EP_{gl, fer}$	Contributo fonti rinnovabili kWh/m ² anno			
CO ₂	Emissione di gas ad effetto serra in atmosfera kg/m ² anno			

POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO

INTERVENTO	PRIORITA' DI INTERVENTO	PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE [kWh/m ² anno]	CLASSE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	RIDUZIONE CO _{2eq} [%]
Involucro				
Impianto				

SOMMATORIA DI TUTTI GLI INTERVENTI IPOTIZZATI

Note	
------	--



PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Nome
Cognome
Titolo
Indirizzo
Telefono
E-mail

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

Nome
Cognome
Titolo
Indirizzo
Telefono
E-mail

COSTRUZIONE

COSTRUTTORE

Nome
Cognome
Ragione sociale
Indirizzo
Telefono
E-mail

DIRETTORE LAVORI

Nome
Cognome
Titolo
Indirizzo
Telefono
E-mail

SOGGETTO CERTIFICATORE

Nome	Cognome	Titolo	
Indirizzo		Comune (Prov)	C.A.P.
N. accreditamento	Telefono	Email	

DATI DI INGRESSO

<input type="checkbox"/> Progetto energetico	Provenienza	
<input type="checkbox"/> Rilievo sull'edificio		

SOPRALLUOGHI

N	DATA	DESCRIZIONE
1		
2		
3		
4		

SOFTWARE

DENOMINAZIONE:	VERSIONE:
PRODUTTORE:	

TIMBRO E FIRMA

Il soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella l.r. 21/2008 e nelle relative deliberazioni applicative approvate dalla Giunta regionale.

Data _____

Soggetto certificatore _____


**MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER
EDIFICI AVENTI ALTRA DESTINAZIONE D'USO**

INFORMAZIONI GENERALI

Codice	Data	Validità	Motivo
--------	------	----------	--------

CERTIFICATO RELATIVO A	NUMERO UNITA' IMMOBILIARI
------------------------	---------------------------

UBICAZIONE	
Comune	C.A.P.
Indirizzo	
Coord. Nord	Coord. Est
Altitudine	
Zona climatica	Gradi Giorno



DATI CATASTALI	
Sezione	Categoria catastale
Foglio	Particelle
Subalterni	


DATI PROPRIETARIO

Nome	Cognome		
Rag. Soc.	Cod. Fisc./PIVA		
Indirizzo	Comune	C.A.P.	
Telefono	Email		

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

EDIFICIO IN CLASSE **B**

Basso fabbisogno



EP_{gl}

 kWh/m³anno

Alto fabbisogno

QUALITA' INVOLUCRO	
--------------------	--

QUALITA' IMPIANTO	
-------------------	--

USO FONTI RINNOVABILI	
-----------------------	--

DESCRIZIONE INVOLUCRO

Destinazione d'uso	
Tipologia edilizia	
Tipologia costruttiva	
Tipologia infissi	
Anno di costruzione	
Anno di ristrutturazione	
Superficie utile	
Superficie disperdente (S)	
Volume lordo riscaldato (V)	S/V

DESCRIZIONE IMPIANTO

RISC	Anno installazione		Tipologia	
	Potenza nominale [kW]		Combustibile	
ACS	Anno installazione		Tipologia	
	Potenza nominale [kW]		Combustibile	
RAFFR	Anno installazione		Tipologia	
			Combustibile	
FER	Tipologia		En. prodotta [kWh/kWh/a]	
	Tipologia		En. prodotta [kWh/kWh/a]	
	Tipologia		En. prodotta [kWh/kWh/a]	

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

EP _{i, invol}	Indice di prestazione termica dell'edificio per il riscaldamento kWh/m ² anno	EP _{e, invol}	Indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento kWh/m ² anno
EP _i	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale kWh/m ² anno			
EP _e	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva kWh/m ² anno			
EP _{acs}	Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh/m ² anno			
EP _{ill}	Fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione kWh/m ² anno			
EP _{gl, fer}	Contributo fonti rinnovabili kWh/m ² anno			
CO ₂	Emissione di gas ad effetto serra in atmosfera kg/m ² anno			

POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO

INTERVENTO		PRIORITA' DI INTERVENTO	PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE [kWh/m ² anno]	CLASSE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	RIDUZIONE CO _{2eq} [%]
Involucro					
Impianto					
SOMMATORIA DI TUTTI GLI INTERVENTI IPOTIZZATI					

Note	
------	--

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Nome
Cognome
Titolo
Indirizzo
Telefono
E-mail

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

Nome
Cognome
Titolo
Indirizzo
Telefono
E-mail

COSTRUZIONE

COSTRUTTORE

Nome
Cognome
Ragione sociale
Indirizzo
Telefono
E-mail

DIRETTORE LAVORI

Nome
Cognome
Titolo
Indirizzo
Telefono
E-mail

SOGGETTO CERTIFICATORE

Nome	Cognome	Titolo
Indirizzo	Comune (Prov)	C.A.P.
N. accreditamento	Telefono	Email

DATI DI INGRESSO

<input type="checkbox"/> Progetto energetico	Provenienza
<input type="checkbox"/> Rilievo sull'edificio	

SOPRALLUOGHI

N	DATA	DESCRIZIONE
1		
2		
3		
4		

SOFTWARE

DENOMINAZIONE:	VERSIONE:
PRODUTTORE:	

TIMBRO E FIRMA

Il soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella l.r. 21/2008 e nelle relative deliberazioni applicative approvate dalla Giunta regionale.

Data _____

Soggetto certificatore _____

All.to C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1062, in data 6/5/2011

MODELLO DI TARGA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER LE CLASSI A, A+



MODELLO DI TARGA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER LE CLASSI B, C, D, E, F, G

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA VALLE D'AOSTA
CERTIFICATION ÉNERGÉTIQUE VALLÉE D'AOSTE**

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta



coa
energia
FINAOSTA



beauclimat

B

TARGA ENERGETICA N. 00001

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

1. Il portale energia

La Regione, in collaborazione con il COA energia, provvede alla realizzazione e all'esercizio del "portale energia" che consenta la gestione delle procedure in materia di certificazione energetica degli edifici, l'implementazione del catasto energetico e la relativa elaborazione statistica dei dati.

Per consentire un corretto accesso a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nel processo di certificazione energetica, il portale dovrà prevedere privilegi di accesso alle varie aree dello stesso differenziati a seconda della tipologia di utenti (certificatori energetici, cittadini, COA energia, Servizio per l'attuazione del piano energetico, Comune, ARPA, ecc...).

Tra le varie attività degli utenti gestite dal portale energia rientrano le seguenti:

- scaricare il software per la certificazione energetica degli edifici Beauclimat;
- effettuare la richiesta di accreditamento quale certificatore energetico;
- consultare l'elenco dei certificatori energetici;
- scaricare i dati geografici relativi all'edificio oggetto di certificazione;
- consentire la redazione dell'attestato di certificazione energetica;
- effettuare la richiesta di targa energetica dell'edificio;
- consultare il catasto energetico degli edifici.

Tali attività verranno aggiornate e integrate in funzione delle diverse esigenze che potranno nascere nel corso dello sviluppo del sistema di attuazione della legge regionale 21/2008.

Il Servizio per l'attuazione del piano energetico, il COA energia, i Comuni e ARPA, per quanto di propria competenza, gestiscono, attraverso il portale energia, le varie fasi e i diversi aspetti dei procedimenti connessi al sistema per la certificazione energetica degli edifici.

Il portale energia è accessibile dal sito ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta sezione energia, all'indirizzo:

http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/default_i.asp

2. Obblighi di dotazione dell'attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto per tutti gli edifici di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998. In tali casi:

- il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire i sopralluoghi nella fasi salienti del cantiere;
- l'attestato di certificazione deve essere consegnato in Comune ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.

Ai fini della certificazione energetica, si intende per nuova costruzione un edificio la cui richiesta di permesso di costruire sia stata presentata successivamente alla data di inizio di redazione degli

attestati di certificazione energetica secondo le metodologie e il sistema regionale Beauclimat (20 luglio 2011).

L'attestato di certificazione energetica deve essere altresì prodotto, a cura del venditore, nei casi di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari e messo a disposizione dell'acquirente.

Nei contratti di compravendita è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di edificio o di unità immobiliare di nuova costruzione, per il quale non sia stata ancora presentata la richiesta di agibilità, non è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica. Lo stesso dovrà comunque essere redatto ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'immobile.

Per gli edifici il cui titolo abilitativo a costruire o ristrutturare sia stato richiesto in data antecedente al 8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del dlgs 192/2005, non è necessaria, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio, la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Per gli edifici il cui titolo abilitativo a costruire o ristrutturare sia stato richiesto in data successiva al 8 ottobre 2005 ma antecedentemente al 23 luglio 2008, data di entrata in vigore della l.r. 21/2008, la redazione dell'attestato di certificazione energetica è necessaria, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio, per i soli casi previsti dal dlgs 192/2005.

Per gli edifici il cui titolo abilitativo a costruire o ristrutturare sia stato richiesto in data successiva al 23 luglio 2008, data di entrata in vigore della l.r. 21/2008 è necessaria, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio, per i casi previsti all'articolo 7 della legge stessa, la redazione dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle modalità previste dal sistema regionale Beauclimat.

Per i casi di cui ai due punti precedenti, se la fine lavori è stata dichiarata in data antecedente al 20 luglio 2011, è possibile redigere ancora l'attestato secondo le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con D.M. del 26 giugno 2009.

Gli attestati di certificazione energetica redatti, secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali, precedentemente alla data di inizio di redazione degli attestati di certificazione energetica secondo le metodologie e il sistema regionale Beauclimat (20 luglio 2011), potranno essere utilizzati per trasferimenti a titolo oneroso dell'immobile stesso purché:

- l'attestato sia ancora in corso di validità secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, vale a dire entro dieci anni dalla data di emissione, fatto salvo che nel frattempo non siano sopravvenuti interventi che abbiano modificato le prestazioni energetiche in modo tale da comportare il necessario aggiornamento;
- nei casi in cui l'attestato non sia stato redatto ai fini dell'ottenimento dell'agibilità di un edificio, secondo quanto previsto ai punti sopra riportati, copia dello stesso sia pervenuto alla Regione, ai sensi di quanto previsto nelle linee guida nazionali, presso lo sportello "Info Energia Chez Nous", entro il 30 agosto 2011.

Tutti gli edifici di proprietà pubblica devono essere dotati di attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2012.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.r. 21/2008, in considerazione delle finalità sottese alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica:

- a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
- b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
- c) i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

Si intendono quali locali non dotati di sistema di climatizzazione invernale di cui al punto d), le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi, strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

Il calcolo della prestazione energetica può riferirsi a una singola unità immobiliare, a una parte di edificio o a un intero edificio secondo quanto previsto nell'Allegato C alla d.G.r. n. 3629 del 23 dicembre 2010. Nel caso in cui il calcolo della prestazione energetica si riferisca ad un intero edificio o parte di esso, è comunque necessario produrre un attestato di certificazione energetica per ogni unità immobiliare che ne faccia parte, utilizzando le informazioni specifiche concernenti proprietario, indirizzo e dati catastali.

3. Redazione dell'attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica può essere redatto esclusivamente da un soggetto iscritto nell'apposito elenco regionale dei certificatori energetici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 21/2008, di seguito "certificatore energetico" ed in conformità ai modelli riportati nell'allegato B.

I certificatori energetici, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 21/2008, devono garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse. Attraverso l'asseverazione dell'attestato di certificazione energetica, il certificatore energetico assume, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, la responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste.

Nel caso in cui il certificatore energetico sia dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 21/2008, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle finalità istituzionali di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico dell'Ente.

La prestazione energetica dell'edificio oggetto di certificazione deve essere calcolata, secondo le metodologie definite con d.G.r. n. 3629 del 23 dicembre 2010, utilizzando lo strumento di calcolo denominato "Software per la certificazione energetica degli edifici in Valle d'Aosta – Beauclimat" oppure un qualunque strumento di calcolo che implementi le metodologie stesse.

La rispondenza tra lo strumento di calcolo e le metodologie definite con d.G.r. n. 3629 del 23 dicembre 2010 può essere comprovata da opportuna dichiarazione resa dal CTI o da autodichiarazione del realizzatore dello stesso.

L'attestato di certificazione energetica deve essere compilato esclusivamente attraverso l'apposita sezione del portale energia, il cui accesso è riservato ai soli certificatori energetici. La redazione dell'attestato avviene effettuando il caricamento dei files, generati dallo strumento di calcolo, riportanti i dati richiesti in formato compatibile con le specifiche tecniche definite dal portale energia.

Sul portale energia, a conclusione della procedura di scrittura dell'attestato, il certificatore energetico deve validare tale documento, così da attribuire allo stesso il codice identificativo univoco che ne garantisce la validità.

A seguito della validazione, l'attestato non è più modificabile; eventuali variazioni potranno essere apportate esclusivamente mediante l'annullamento e la sostituzione dello stesso con un nuovo attestato corretto.

Il certificatore energetico deve consegnare le due copie dell'attestato di certificazione energetica, generate dal portale energia, opportunamente timbrate e firmate, al proprio committente. Una copia deve essere depositata presso il Comune in cui è ubicato l'edificio entro sessanta giorni dalla data di validazione dello stesso, cioè dal rilascio del codice identificativo univoco dal portale energia.

Il Comune, all'atto di ricezione dell'attestato, inserisce, nell'apposita sezione del portale energia, i dati richiesti per confermare l'avvenuta consegna della documentazione.

Al fine di dimostrare il proprio operato, il certificatore energetico ha l'obbligo di conservare, per cinque anni dalla data di validazione dell'attestato, la documentazione relativa ai dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici a supporto del calcolo della prestazione energetica dell'edificio. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione degli ispettori di cui all'articolo 11 della l.r. 21/2008 per l'espletamento di eventuali controlli.

4. Validità ed aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni a decorrere dalla data di validazione del certificato, cioè dal rilascio del codice identificativo univoco dal portale energia.

La validità dell'attestato decade prima del periodo sopra indicato e esso deve essere conseguentemente aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifichi la prestazione energetica dell'edificio nei termini sotto riportati:

- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi globali di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedano anche l'installazione di un nuovo sistema di generazione;
- ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;

La validità dell'attestato decade altresì per gli edifici che dovessero mutare la destinazione d'uso.

L'aggiornamento dell'attestato rimane facoltativo in tutti i casi non rientranti tra quelli elencati ai punti precedenti.

5. Targa energetica

La targa energetica riporta la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale e deve essere conforme al modello di cui all'allegato C alla presente deliberazione. Sono previste due tipologie di targa, una per le classi A e A+ e una per le classi B, C, D, E, F, G. La dimensione della targa, in formato verticale, per entrambe le tipologie, è 150 mm x 210 mm.

La targa energetica può essere richiesta per qualunque classe riportata sull'attestato di certificazione energetica ed ha la stessa validità temporale dell'attestato a cui si riferisce.

La targa energetica può essere richiesta, di norma, per le singole unità immobiliari. In alternativa, solo nel caso in cui il calcolo della prestazione energetica si riferisca ad un intero edificio, può essere richiesta un'unica targa per l'intero edificio.

Negli edifici di proprietà pubblica, l'affissione della targa in un luogo dell'edificio facilmente accessibile al pubblico, costituisce adempimento equivalente dell'obbligo di affissione dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 21/2008.

La richiesta della targa energetica al COA energia potrà essere effettuata attraverso il portale energia e la definizione di eventuali ulteriori specifiche di gestione della stessa sono rimandate a successivi atti della Giunta regionale.

6. Catasto energetico

In attuazione dell'articolo 12 della l.r. 21/2008, la Regione, avvalendosi del COA energia, gestisce, aggiorna ed implementa il catasto energetico degli edifici, al fine di conoscere la situazione del parco edilizio regionale.

La prima versione del catasto energetico regionale contiene i dati energetici principali estrapolati dagli attestati di certificazione energetica redatti secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali.

La Regione, avvalendosi del COA energia, provvede alla successiva implementazione di una versione che preveda anche la raccolta dei dati relativi agli attestati redatti secondo la metodologia regionale, nonché di ulteriori dati ritenuti significativi ai fini della pianificazione energetica regionale, quali, ad esempio, i consumi reali degli edifici e gli interventi in campo energetico oggetto di agevolazioni pubbliche.

La Regione, avvalendosi del COA energia, provvede a rendere disponibili i dati del catasto energetico agli uffici dell'Amministrazione pubblica e agli Enti locali per il territorio di propria competenza. Provvede inoltre a divulgare le informazioni ritenute maggiormente significative, sotto forma di statistiche aggregate a livello comunale, attraverso il sito regionale.